COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 896

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici. (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1345-B). 896

PRESIDENTE 896

VIVIANI LUCIANA, *Relatore* 896

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità* 896

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ». (1757) . . . 897

PRESIDENTE 897, 899, 901, 902

MIGLIORI, *Relatore* 897

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. 898, 901, 902

SAILIS. 899

LUCIFREDI 900, 902

TURCHI 900

NUMEROSO. 902

RUSSO CARLO 902

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

MARTINO GAETANO ed altri: Revoca del sindaco, della Giunta o di assessori comunali. (1842) 902

PRESIDENTE 902, 903, 906, 907, 908

RUSSO CARLO, *Relatore* 902, 905, 906, 907, 908

NUMEROSO. 903, 906, 908

TURCHI 903, 904, 907, 908

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 904, 906, 907, 908

LUCIFREDI 904, 906

QUINTIERI 905

SAILIS. 906

LOMBARDI RUGGERO 906

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. (1824) . 908

PRESIDENTE 908, 909

CARIGNANI, *Relatore* 908, 909

TURCHI 909

Votazione segreta:

PRESIDENTE 909

La seduta comincia alle 8,30.

RUSSO CARLO. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Casalinuovo.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici. (Modificato dall'XI Commissione permanente del Senato) (1345-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici », che torna a noi modificato dall'XI Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Viviani Luciana, ha facoltà di riferire.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il Senato ha portato sostanziali e concrete modifiche al testo del disegno di legge da noi in precedenza approvato, innovandolo in gran parte e dando inoltre una diversa sistemazione alle singole disposizioni di esso.

In particolare, all'articolo 1 ha introdotto l'esatta definizione dei prodotti dietetici per la prima infanzia che mancava nel precedente testo, ed io ritengo sia stata una modificazione opportuna. L'articolo 2 ripete press'a poco il testo originario, aggiungendovi, in fine, la dizione: « La vendita degli alimenti e prodotti suddetti è libera ».

All'articolo 5 sono state introdotte modifiche sostanziali per quanto concerne le sanzioni contro coloro che producono o importano, a scopo di vendita, alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge, salvo che non costituiscano un più grave reato, nel qual caso i colpevoli potrebbero essere puniti a norma del codice penale. Inoltre, in caso di condanna, dall'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica può essere revocata o sospesa l'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

Altra innovazione è quella introdotta dall'articolo 6, nel quale si dice che, « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, nel termine di quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Non ho altri rilievi da fare. Ritengo, perciò, che la Commissione possa dare la sua approvazione al nuovo testo del disegno di legge trasmessoci dal Senato.

SPALLICCI. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Le modifiche apportate al disegno di legge sono il frutto di un ponderato e approfondito esame della quasi totalità di medici e pediatri (che compongono l'XI Commissione permanente del Senato) e che hanno potuto introdurre definizioni più appropriate e più tecniche al testo della Camera. Vi è stata una discussione di una certa importanza sulla possibilità o meno che lo Stato possa prendere direttamente parte alla produzione e alla diffusione dei prodotti della prima infanzia e dietetici, ma questa questione è stata superata. Sono perciò d'avviso che la Commissione possa approvare il disegno di legge così come è stato rinviato dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli nella nuova formulazione data dal Senato che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita.

Sono considerati dietetici i prodotti ai quali, o per processo di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e definite proprietà dietetiche.

(*È approvato*).

ART. 2.

La produzione a scopo di vendita di alimenti della prima infanzia e di prodotti dietetici è subordinata all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, previo accertamento dei requisiti tecnico-igienici che saranno stabiliti dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

Gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici non possono essere messi in vendita se non corrispondono alle norme prescritte dal regolamento anche per quanto riguarda le caratteristiche dei recipienti e degli involucri, al fine di consentire la buona conservazione degli alimenti stessi e delle loro qualità dietetiche.

La vendita degli alimenti e prodotti suddetti è libera.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il rilascio della licenza di importazione dall'estero degli alimenti e dei prodotti di cui ai precedenti articoli è subordinato al preventivo nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(*È approvato*).

ART. 4.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge producono alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici dovranno chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 nel termine che sarà stabilito dal regolamento.

(*È approvato*).

ART. 5.

Chiunque produce o importa a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici senza le autorizzazioni previste nella presente legge, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Con la stessa pena è punito chiunque produce o importa a scopo di vendita alimenti per la prima infanzia e prodotti dietetici non corrispondenti alle norme del regolamento o li pone in commercio o in vendita in recipienti o involucri con caratteristiche diverse da quelle prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato secondo le norme del Codice penale.

In caso di condanna l'Alto Commissario può revocare l'autorizzazione o sospenderla per un periodo non superiore ad un anno.

In caso di recidiva specifica l'ammenda stabilita nei commi 1° e 2° del presente articolo può essere aumentata fino al doppio.

(*È approvato*).

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, nel termine di quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » (1757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

Poiché il relatore, onorevole Casalinuovo, è in congedo, assumo io il compito di svolgere la relazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

MIGLIORI, *Relatore*. L'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » fu istituito con regio decreto 1 marzo 1898. Inizialmente si chiamava « ordine cavalleresco al merito agricolo, industriale e commerciale ». Con successivi decreti del 9 maggio e 15 ottobre 1911 e del 20 marzo 1921, le disposizioni fondamentali furono notevolmente modificate e così pure il titolo che assunse la nuova denominazione di ordine cavalleresco « al merito del lavoro ».

Originariamente le decorazioni consistevano in una medaglia d'oro, di forma ovale, sormontata dalla corona reale avente sul dritto, contornato da spighe, una stella a cinque raggi e la leggenda: « al merito agrario », oppure: « al merito industriale »; e in una medaglia d'argento del diametro di 30 millimetri, con sul dritto l'effigie del re e nel rovescio, sul contorno, la leggenda: « Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

La prima decorazione era conferita ai benemeriti dell'agricoltura e dell'industria, la seconda ai direttori di grandi aziende agrarie, ai capi-fabbrica, ai sorveglianti ed operai di opifici industriali in Italia e all'estero. L'ordine al merito del lavoro era fin qui disciplinato dal decreto 30 dicembre 1923. Esso veniva concesso:

1°) a coloro che si erano segnalati nell'agricoltura, con colonizzazione di terre incolte, con perfezionamenti di prodotti agrari

e allevamenti, con opere di irrigazione e prosciugamento, con provvedimenti atti a migliorare le condizioni materiali e morali delle classi agricole e col dare notevole incremento all'agricoltura nazionale;

2°) a coloro che si erano segnalati nell'industria, con l'impianto nel paese di nuove industrie e con l'ampliamento di quelle esistenti, con scoperte ed invenzioni industriali di riconosciuta importanza pratica, con lavoro personale nella direzione e sviluppo di opifici, ed in generale con l'aver dato notevole incremento all'industria manifatturiera italiana;

3°) a coloro che si erano segnalati nel commercio con l'aver aperto o acquistato stabilimenti di prodotti nazionali o dato notevole incremento ad esportazioni di prodotti già richiesti all'estero, nonché a coloro che avessero creato o dato forte impulso ad istituzioni atte a giovare alla economia nazionale.

L'ordine ebbe delle tradizioni veramente degne. Una cosa notevole è costituita dal fatto che le decorazioni furono concesse sempre in numero assai limitato, tanto che durante lo stesso ventennio fascista (che pur fu così prodigo di decorazioni) esse furono limitate, dal 1924 al 1943, a sole 346. La riduzione del numero importa quasi sempre una certa selezione nei decorati.

Si propone adesso, col presente disegno di legge, un riordinamento dell'ordine sul quale riferirà più dettagliatamente l'onorevole Ministro.

Invito, inoltre, gli onorevoli commissari a tenere presente che, con decreto del 30 dicembre 1923, veniva istituita la decorazione « Stella al merito del lavoro », allo scopo di premiare i lavoratori manuali, di ambo i sessi, occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, che si erano segnalati per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta.

Pertanto, bisogna tenere presente che i due ordini sono paralleli: il primo è istituito per i datori di lavoro, il secondo per i prestatori di lavoro.

L'unico parere pervenutoci, dei tre che erano stati richiesti, è quello dell'XI Commissione (Lavoro), la quale ha espresso parere favorevole nel solo caso di estensione delle onorificenze ai lavoratori. Ritengo che questo sia il frutto di un equivoco, nel senso che non si è tenuto presente che esisteva anche la decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Ringrazio l'onorevole Presidente di avermi invitato a questa seduta, consentendomi così di illustrare, brevemente, lo spirito e la portata di questo provvedimento.

Lo spirito cui si ispira questo disegno di legge è molto chiaro: esso tende a colmare una lacuna nel campo delle onorificenze nazionali riconosciute dalla Costituzione, lacuna che attiene al settore più importante, quello del lavoro. In armonia con le disposizioni della Costituzione, abbiamo approvato un provvedimento che ripristina le benemerenze civili.

In questo particolare settore non può non tenersi conto della valutazione di un elemento che oggi domina la vita del paese e che informa di sé anche la nostra Costituzione: il lavoro.

Questo ordine cavalleresco è prefascista. Esso, come ha ricordato l'onorevole Presidente, risale al 1898 e sorse con la finalità di premiare coloro che, nel campo del lavoro direttivo, del lavoro propulsivo, nel campo delle nuove scoperte, delle applicazioni tecniche e dell'assistenza e del miglioramento delle condizioni degli operai, si erano particolarmente distinti. Mentre originariamente questa onorificenza era definita « al merito agricolo, commerciale e industriale », con successivo provvedimento fu qualificata « al merito del lavoro ». Ordini similari esistono in altri paesi. In Francia, ad esempio, vi è l'onorificenza « al merito commerciale » che corrisponde a quella contemplata da questo disegno di legge.

Questo riconoscimento tende a premiare coloro che hanno dato un particolare contributo finanziario, intellettuale, organizzativo ed assistenziale al lavoro, nei suoi più importanti settori.

L'ordine durante tutta la sua vita è stato sempre rispettato dai vari governi e dallo stesso regime fascista, che lo mantenne su un piano di una certa obiettività. Esso ha vissuto fino alla recente tragedia bellica, che ha inciso naturalmente sulle istituzioni fondamentali del paese, in modo che le premesse relative alle condizioni formali di questo ordine sono modificate. Pertanto il Ministero dell'industria, d'accordo con quelli dell'agricoltura e del lavoro e previdenza sociale, ha proposto di aggiornare queste norme, non già per richiamare in vita l'ordine, ma per consentire la prosecuzione della sua attività.

Le norme previste da questo disegno di legge sono chiare ed evidenti.

L'articolo 2 precisa i titoli di benemerenza che debbono essere tenuti presenti per l'assegnazione della onorificenza.

Con l'articolo 3 si definiscono le caratteristiche della decorazione, che viene modificata.

Infatti, mentre prima sul retro era raffigurata la corona reale, essa ora è sostituita, naturalmente, dall'emblema della Repubblica.

Con l'articolo 4 si dispongono tutte le opportune cautele per la concessione dell'onorificenza, cautele che vengono rese ancor più rigide, in quanto si dispone che dopo la segnalazione deve essere svolta una istruttoria che si conclude con una relazione scritta, da sottoporsi all'esame del Consiglio con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. È richiesta, per la votazione, che deve avvenire a scrutinio segreto, la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso. Ove non vengano rispettate tutte queste cautele ed ove il voto non sia favorevole, il designato perde il diritto all'assegnazione dell'onorificenza e per cinque anni non può essere nuovamente designato.

Con l'articolo 5 si limita il numero delle onorificenze a 25 per ogni anno, lasciando però, soltanto per il primo anno di applicazione della legge, il numero di 75. Questa norma è stata suggerita dal fatto che il numero dei cavalieri del lavoro è stato notevolmente assottigliato dalla carenza di nuove nomine verificatasi in questi ultimi anni. Oggi, infatti, le persone insignite di questa decorazione sono appena un centinaio, mentre in precedenza la media di questi decorati si aggirava intorno al numero di 300 o 400, quantunque ogni anno non fosse mai stato superato il numero di 20 o al massimo 30 nuovi decorati.

Con l'articolo 5 si stabilisce altresì che le onorificenze siano conferite nel giorno della festa della Repubblica.

Con l'articolo 6 si aggiorna la composizione del Consiglio che deve procedere all'esame delle proposte ed alla definitiva assegnazione delle decorazioni.

L'articolo 7 prevede i casi di indegnità che comportano la perdita definitiva del diritto alla onorificenza.

L'articolo 8, che è l'ultimo, stabilisce che l'ordine cavalleresco può accettare donazioni e lasciti, da erogare in pensioni vitalizie ai cavalieri al merito del lavoro che versino, senza loro colpa, in stato di bisogno.

La disciplina dell'ordine, che riguarda i settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato (si noti anche la estensione delle onorificenze ai dirigenti di aziende a carattere artigianale, che non era contemplata dalle vecchie disposizioni), è stata concordata col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si è studiata la possibilità di disciplinare un ordine unico per i datori di lavoro e per i lavoratori, oppure due ordini, l'uno per gli alti dirigenti, l'altro (la « stella al merito del lavoro ») per i lavoratori. La seconda soluzione, cioè quella che prevede di mantenere in vita due ordini distinti, in relazione alla lunga esperienza acquisita, ha prevalso, cosicché questo provvedimento precede l'altro che riguarderà la disciplina della « stella al merito del lavoro ». È infatti in corso di presentazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un altro disegno di legge che dovrà premiare gli operai, gli impiegati e tutti coloro che nel lavoro esecutivo si siano resi particolarmente benemeriti.

A mio avviso vi è effettivamente una possibilità di distinzione notevole nella valutazione del contributo che viene dato al lavoro (da una categoria e dall'altra), nella sua più ampia accezione. Pertanto si spiega perché vengano proposti due ordini cavallereschi distinti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAILIS. Non ho nulla da obiettare sul contenuto del disegno di legge, che credo sia condiviso da tutti, perché può servire di incentivo allo svolgimento ed all'affinamento di determinate attività. Desidero, però, fare qualche osservazione, ispirata da una ragione di simmetria rispetto a quanto abbiamo finora disposto per le altre onorificenze.

Mi sembra che la procedura contemplata in questo disegno di legge per il conferimento dell'onorificenza dia modo di campeggiare eccessivamente al Ministro dell'industria, mentre sarebbe opportuno che, trattandosi di una materia che interessa anche i Ministeri dell'agricoltura e del lavoro, la competenza fosse deferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Un simile principio è stato adottato, infatti, anche per le altre onorificenze.

Non so quando sarà sottoposto al nostro esame il riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; tuttavia, è certo che il conferimento di una onorificenza è, dal punto di vista costituzionale, prerogativa del Capo dello Stato ed è ugualmente certo che una onorificenza si conferisce non per motivi particolaristici, ma soprattutto per motivi generici di merito che interessano varie branche dell'amministrazione dello Stato.

Ora, l'organo che assomma la valutazione complessiva e generica, obiettiva e serena, dei meriti di una persona che si è distinta nel

campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, ecc., non può essere che la Presidenza del Consiglio dei ministri.

LUCIFREDI. Vorrei fare due sole osservazioni, anche in relazione a quanto ha detto l'onorevole Sailis, i cui rilievi mi sembrano notevolmente esatti. In sostaza, leggendo l'articolo 2, si osserva che coloro che possono essere insigniti della decorazione, di cui trattasi, debbono distinguersi in alcuni campi: il primo è quello dell'agricoltura, per aver compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione, ecc.; poi si parla dell'industria e si mette in rilievo un'altra serie di attività svolte in tale campo; poi si parla del commercio e dell'artigianato.

Non si comprende, però, da un punto di vista logico, perchè mentre coloro che devono essere insigniti dell'onorificenza per meriti nel settore dell'industria dipendano dalla valutazione e attendano la proposta esclusivamente dal Ministro dell'industria, chi ha acquisito meriti nel settore dell'agricoltura debba ugualmente attendere la proposta dal Ministro dell'industria, sia pure di concerto col Ministro per l'agricoltura.

Non si può fare una disparità fra Ministeri, sicché mi sembra che l'osservazione del collega Sailis si riferisca proprio al sistema costituzionale, nel quale i Ministri stanno tutti sullo stesso piano e non vi può essere una preminenza dell'uno sull'altro, se non sia giustificata; giustificazione che, in questo caso, mi sembra non esista.

Aggiungerei inoltre che quel Consiglio di cui si parla nell'articolo 6, e di cui fanno parte i direttori generali dei vari Ministeri, mi sembra un po' pletorico.

Un'altra osservazione vorrei fare: è esattissimo quanto ci segnalava poco fa l'onorevole Presidente, cioè che esistono due ordini distinti: uno, quello che trattiamo oggi e che mira a premiare i datori di lavoro, l'altro che mira a premiare i lavoratori e che forma oggetto di un altro disegno di legge. Però, se entriamo nell'ordine di idee che si tratta di due ordini distinti, ritengo che debba essere modificato il titolo di questo ordine cavalleresco perché un ordine « Al merito del lavoro » non può essere riservato ai datori di lavoro senza contraddire al fondamento e alla base stessa della nostra Costituzione.

Perciò, a mio avviso, l'ordine cavalleresco potrebbe essere chiamato « ordine al merito dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato » o qualcosa del genere, dato che si è escluso da esso i lavoratori manuali.

TURCHI. Desidero ricordare che, in occasione della discussione di questo disegno di legge, in sede di parere, del quale la Commissione fu investita la prima volta, dopo avere espresso la mia opinione di carattere generale sugli ordini cavallereschi, avevo finito col dare la mia adesione a questo disegno di legge, non senza aver rilevato, però, la necessità di modificarlo in parte, al fine di includervi anche i lavoratori, come era previsto nell'ordinamento della decorazione nel periodo precedente al fascismo. Vedo che l'XI Commissione (Lavoro) è dello stesso avviso e non mi pare che questa necessità possa venir meno con la istituzione dell'altro ordine cavalleresco della « Stella al merito del lavoro ». E tanto meno questa necessità è distrutta in quanto, nella formulazione degli articoli del presente disegno di legge, vediamo che i requisiti richiesti per il conferimento della croce al merito del lavoro possono benissimo riscontrarsi anche presso lavoratori manuali. Per esempio, quando fra i requisiti si contemplano quelli della introduzione di notevoli perfezionamenti tecnici o della invenzione di grande importanza pratica, si tratta di fatti che indicano una inventiva da parte dei lavoratori, i quali, stando a lungo presso le loro macchine, possono escogitare accorgimenti atti a migliorare i risultati della produzione.

Ebbi poi a rilevare che, mentre anche gli artigiani sono compresi fra coloro che possono essere insigniti della onorificenza, la loro rappresentanza resta poi esclusa dal Consiglio dell'ordine: il che non si spiega in quanto coloro che meglio possono giudicare del merito di un appartenente ad una categoria sono proprio coloro che appartengono alla categoria stessa.

Oggi, ho mutato parere, perché consultando la storia dell'ordine cavalleresco, ho trovato che fra gli insigniti vi sono, per esempio, il Brusadelli, il quale non è veramente persona molto linda, e, quindi, meritevole di questo riconoscimento, che, viceversa, dovrebbe essere conferito unicamente a coloro che non hanno pecche di nessun genere; e vi è anche Isaia Levi, il quale, nel corso della prima guerra mondiale, fu condannato per frode nelle forniture militari. Il che non gli impedì di ottenere la stella al merito del lavoro! Non so se vi siano altri casi, ma mi pare che bastino questi due, per avere seri dubbi circa l'opportunità e la necessità di ricostituire un ordine cavalleresco che serva a premiare coloro che non lo meritano affatto.

Mi sembra, quindi, che faremmo opera saggia se accantonassimo questo disegno di legge, specialmente nell'attuale momento, nel quale credo che dovremmo pensare a cose assai più serie che non le stelle al merito del lavoro. Propongo perciò di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non può che rimettersi alla Commissione per le decisioni che vorrà prendere su questo disegno di legge. Circa le osservazioni dell'onorevole Sailis e in parte dell'onorevole Lucifredi, mi permetto far presente che l'ordine cavalleresco in questione sorse nel 1898 per iniziativa dell'allora Ministero dell'industria, commercio e agricoltura e che in 52 anni (salvo la parentesi di tempo durante il quale l'ordine esistette senza regolamentazione) esso è rimasto sempre presso i Ministeri che hanno avuto la tutela del settore della produzione e sopratutto della trasformazione dei prodotti. Anzi, anche quando il Ministero è stato suddiviso nelle tre branche – industria, commercio e agricoltura – l'ordine è rimasto presso il Ministero della industria e del commercio.

Analogamente avviene in altri paesi, come ad esempio in Francia, stando alle comunicazioni che ho avuto dal ministro dell'industria francese che ha conferito alcune onorificenze anche a cittadini italiani. E in Francia vi è qualcosa di più, perché colui che concede la onorificenza – e non soltanto la propone – è il ministro dell'industria e commercio.

Comunque, la Commissione è sovrana in questa materia.

Se guardiamo ai titoli e ai settori nei quali la decorazione viene accordata, vediamo che nel settore dell'agricoltura è stato sempre dato un certo numero di onorificenze; ma che il grosso (e direi quello che fondalmentalmente giustifica l'ordine e ne ha determinato l'istituzione) è il settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La opportunità di una modifica non è stata sentita nemmeno dalle amministrazioni competenti, tanto vero che il Ministero dell'agricoltura non ha fatto obiezioni in questa materia e ha dato il suo benestare, perché vi è una commissione che fa l'esame di merito delle proposte, vi è un organo di trasmissione che è il Ministro, d'accordo con gli altri Ministri competenti, e la competenza definitiva e discrezionale rimane (come è previsto dalla Costituzione) al Presidente della Repubblica.

Ma, se vogliamo che l'onorificenza sia proposta dalla Presidenza del Consiglio, all'articolo 4 dove si dice che « sono conferite dal Presidente della Repubblica su proposta, ecc. » dovremmo dire: « su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto ecc. ».

Per quanto riguarda l'altra obiezione sollevata dall'onorevole Lucifredi circa la definizione « Al merito del lavoro », mi permetto fare presente che faremmo torto allo spirito stesso della Costituzione e alla interpretazione data del lavoro restringendo la concessione dell'onorificenza soltanto al settore esecutivo. A mio avviso, la definizione « Al merito del lavoro » è la più appropriata, sia per gli uni che per gli altri. Se noi accettassimo il criterio dei due ordini di onorificenze, « la croce al merito del lavoro » e la « stella al merito del lavoro » verremmo a comprendere tutte le categorie di cittadini che si sono distinti e hanno bene meritato nel campo del lavoro.

Desidero, infine, rispondere ai rilievi dell'onorevole Turchi, dichiarando che sono d'accordo con lui che debbano entrare fra i decorati anche coloro che abbiano introdotto nell'industria o in qualsiasi altro campo produttivo, considerevoli perfezionamenti tecnici. Ma, onorevole Turchi, l'esperienza di 23 anni, almeno per quanto riguarda questo periodo, ha portato alla constatazione che non vi sono operai o impiegati in queste condizioni, perché coloro che hanno avuto un lampo di genio, intuizioni felici nell'organizzazioni aziendali, o che hanno creato piccole o grandi e utilissime invenzioni, sono tutti diventati dirigenti. Se andiamo a vedere l'origine degli attuali cavalieri del lavoro, ci accorgiamo che tutti provengono da operai, da impiegati che si sono affermati nel campo del lavoro o dell'artigianato nella sua accezione più alta. L'onorevole Turchi ha prospettato alcuni casi, che possiamo dire incresciosi, di persone che sono state decorate e che hanno fatto torto, in seguito, a questa onoreficienza. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare tutti gli altri che hanno fatto onore nel campo del lavoro all'Italia. Concludendo, pregherei la Commissione di voler benevolmente esaminare il provvedimento, inserendovi, se lo ritiene opportuno, tutti quegli emendamenti che possano renderlo più rispondente agli scopi e alle finalità per cui è stato presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Turchi ha proposto di non passare all'esame degli articoli. Pongo in votazione tale proposta.

(*Non è approvata*).

Passiamo allora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'ordine cavalleresco « al merito del lavoro », istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, è regolato dalle seguenti disposizioni ».

LUCIFREDI. L'onorevole Ministro, involontariamente, mi ha attribuito una errata interpretazione della qualifica di lavoratore in genere. Io intendo dire che, parlando di onorificenze al merito del lavoro, mi sembra strano che di queste onorificenze vengano insigniti, industriali, commercianti che sono lavoratori a pieno titolo, e ne siano esclusi i lavoratori subordinati. Insisto perciò sulla modifica del nome dell'ordine.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Non intendevo affatto attribuire all'onorevole Lucifredi una errata interpretazione, ho ritenuto soltanto spiegare perché i due ordini sono stati proposti. Faccio presente che, mentre noi stiamo discutendo questo provvedimento, è in corso di preparazione quello della « Stella al merito del lavoro » e tutte e due le onorificenze confluiscono alle stesse finalità. Tutti e due gli ordini tendono a glorificare il lavoro, e a me pare che non faremmo cosa opportuna cambiando il nome di uno dei due ordini.

NUMEROSO. Ritengo che sia opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge per dare modo di poter esaminare maggiormente le giuste osservazioni dell'onorevole Lucifredi, e per discuterlo contemporaneamente alla presentazione dell'altro disegno di legge che riguarda il riordinamento dell'ordine cavalleresco del lavoro. Noi oggi non abbiamo tutti gli elementi per poter prendere una decisione, ed io sarei del parere che sarebbe meglio rinviare la discussione ad altra seduta.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Non posso fare a meno di osservare che si tratta di due ordini diversi e che sono circa due anni che stiamo discutendo questa materia, e che essendosi raggiunto un certo accordo sarebbe meglio procedere alla discussione del disegno di legge. Io ho una sola preoccupazione, quella di porre ordine ad uno stato di cose che da tempo deve essere sistemato.

RUSSO CARLO. Le considerazioni sollevate dall'onorevole Lucifredi e le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro meritano di essere esaminate e valutate a fondo, e, in verità, non mi sentirei oggi di prendere una decisione al riguardo. Sarei pertanto del parere di rinviare puramente e semplicemente la discussione ad un'altra seduta.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio.* Poiché alcuni componenti la Commissione hanno espresso preoccupazioni sull'effettivo raggiungimento della finalità del provvedimento, il disegno di legge potrebbe essere esaminato in sede di Commissioni riunite dell'interno e dell'industria e commercio.

NUMEROSO. La sollecitudine con cui è stato elaborato questo provvedimento doveva essere accompagnata da uguale sollecitudine per l'altro disegno di legge, che concerne la « Stella al merito del lavoro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Russo Carlo, di un rinvio puro e semplice dell'esame di questo disegno di legge alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze pasquali.

(*È approvata*).

Discussione della proposta di legge dei deputati Martino Gaetano ed altri: Revoca del sindaco, della Giunta o di assessori comunali. (1842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martino Gaetano, Migliori, Russo Carlo e Lucifredi: Revoca del sindaco, della Giunta o di assessori comunali.

L'onorevole Russo Carlo, relatore, ha facoltà di riferire.

RUSSO CARLO, *Relatore.* La proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare, assieme ai colleghi Martino Gaetano, Migliori e Lucifredi, si riferisce ad un argomento che è già stato oggetto di esame da parte della nostra Commissione. L'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 (modificato poi dal decreto 30 dicembre 1923) prevede l'ipotesi che i sindaci possano essere revocati dall'ufficio su deliberazione motivata del Consiglio comunale. Né nel testo unico del 1915, né nel decreto 30 dicembre 1923 è contenuta alcuna norma che si riferisca alla revoca della Giunta comunale o dei singoli assessori. Questo fatto determinò degli inconvenienti anche prima del 1922. Vi sono delle decisioni del Consiglio di Stato, per dirimere contrasti che erano sorti in quanto, in qualche caso, si era estesa la norma prevista per i sindaci anche agli assessori. Il Consiglio di Stato dovette respingere queste revoche, ritenendo, naturalmente, che esse non fossero giustificate per legge. In alcune decisioni, poi, il Consiglio di Stato invitò il potere legislativo a colmare questa lacuna.

Dopo la ricostituzione delle amministrazioni comunali su basi democratiche, l'inconveniente si è di nuovo determinato. Si è creata pertanto una penosa impressione nell'opinione pubblica in quanto è fondamento di democrazia che coloro i quali fanno parte della Giunta debbano godere della fiducia dell'organo che li ha eletti, cioè del Consiglio comunale.

Il disegno di legge n. 211, concernente la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, accanto alla revoca del presidente della Giunta regionale e provinciale, contemplò l'ipotesi della revoca della Giunta comunale o di singoli assessori. Discutendosi quel provvedimento, venne approvato un ordine del giorno col quale la I Commissione formulò il voto che, in sede di modifica della legge comunale, si introducesse il concetto della revoca della Giunta comunale o di singoli assessori.

Poiché il Governo non ha ancora presentato alcuna proposta di modifica alla legge comunale, ci siamo fatti promotori di questo progetto di legge, ritenendo che il problema fosse urgente e fosse opportuno colmare questa lacuna del nostro ordinamento legislativo.

Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 1, abbiamo creduto opportuno riprendere i criteri seguiti per l'elaborazione del disegno di legge n. 211: si è quindi ritenuto necessario modificare, in conformità, l'articolo 149 della legge comunale, per armonizzare l'ipotesi della revoca del sindaco con l'ipotesi della revoca della Giunta o di singoli assessori.

Una innovazione è quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1, in cui si stabilisce che « quando siano dimissionari il Sindaco e la maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri assessori ». Quale è la ragione di una norma siffatta ? Secondo la nostra legge, è il sindaco che conferisce gli incarichi agli assessori, tanto che questi incarichi potrebbero avere anche carattere provvisorio, trattandosi di una investitura che il sindaco conferisce ai singoli assessori. Pertanto, alle dimissioni del sindaco dovrebbero seguire le dimissioni della Giunta.

Si è affacciata l'ipotesi che sia dimissionaria la maggioranza della Giunta. Come è noto, la Giunta funziona come un organo collegiale. Ora, la carica di assessore ha un significato in quanto l'assessore è membro di una Giunta che funziona collegialmente. Potrebbe sembrare superfluo stabilire che, in caso di dimissioni della maggioranza della Giunta, tali dimissioni portano anche alle dimissioni degli assessori. Ma, *quod abundat non vitiat*. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno formulare espressamente una norma del genere.

Concludendo, spero che gli onorevoli colleghi diano la loro approvazione a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUMEROSO. Sono d'accordo sul contenuto della proposta di legge. Desidero però proporre due emendamenti, uno al primo comma dell'articolo 1 ed un altro al terzo comma dello stesso articolo.

Nell'articolo 1, al primo comma, si dice: « Il sindaco, la Giunta comunale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio »; riterrei più opportuno sostituire la suddetta norma con la seguente: « Il sindaco, la Giunta comunale, uno o più assessori decadono dall'ufficio », perché quella potestà di revoca mi sembra in contraddizione col risultato che si intende raggiungere.

Propongo, poi, di sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il seguente: « Quando è dimissionaria la maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri membri ». Questo emendamento è ispirato al proposito di garantire nei limiti del possibile, quel minimo di omogeneità necessario in un organo esecutivo.

D'altra parte bisogna tener presente che, secondo il testo unico della legge comunale e provinciale, la Giunta è costituita dal sindaco e dagli assessori, né si può parlare della Giunta senza che nella Giunta sia compreso il sindaco. Quando è dimissionaria la maggioranza della Giunta, si dovrebbero considerare dimissionari anche gli altri membri e quindi anche il sindaco.

TURCHI. Ma il sindaco non è membro della Giunta!

NUMEROSO. Non è esatto: L'articolo 135 del testo unico del 1915 e lo articolo 3 del decreto 7 gennaio 1926, dicono tassativamente che la Giunta è composta del sindaco e di un certo numero di assessori in rapporto alla popolazione. Quindi il sindaco è parte integrante della Giunta.

TURCHI. Sono favorevole al principio cui si ispira questa proposta di legge, anche perché, discutendosi il disegno di legge che regola la costituzione e il funzionamento degli organi regionali, sono stato favorevole alla introduzione di un simile principio nella legge.

Debbo, però, immediatamente aggiungere che non capisco perché questa proposta di legge venga presentata ora e perché si dica che in questo momento un provvedimento del genere presenta un carattere di estrema urgenza.

Questa proposta di legge non mi persuade, anzi, per essere sincero, dico che mi lascia un po' sospettoso. L'anno scorso approvammo un altro disegno di legge che modificava la legge comunale e provinciale relativamente alla esclusione della Giunta comunale dalla partecipazione alla votazione in sede di approvazione del consuntivo. Dissi allora e ripeto ora che quel disegno di legge fu elaborato e presentato improvvisamente, su richiesta del sindaco di Roma, perché l'opposizione consiliare sollecitava la presentazione dei consuntivi ed il sindaco temeva di essere in minoranza. Venne presentato quel disegno di legge e si sanò quella situazione. Non era affatto urgente un provvedimento del genere, come dimostra il fatto che per tre anni si erano discussi i consuntivi, la Giunta non aveva votato, era stata messa in minoranza ma non era accaduto nulla di grave, perché la Giunta stessa – e non poteva essere diversamente – era rimasta al suo posto. Ma a Roma si volle fare diversamente ed il Ministro dell'interno presentò sollecitamente quel disegno di legge che la Commissione si affrettò ad approvare.

Perché ci viene sottoposta questa proposta di legge alla vigilia delle elezioni? Cosa potrà accadere in questi due o tre mesi? Quali Giunte dovranno essere deposte e perché in questo breve lasso di tempo? Credo che si vogliano sanare certe situazioni, ma in questo momento non capisco quali.

È stato inoltre già approvato dalla commissione ministeriale il nuovo testo della legge comunale e provinciale. Se sono bene informato, esso è alla stampa perché si vuole trasmetterlo a certi enti e persone per averne un giudizio. Credo che entro sei mesi al massimo questo provvedimento verrà sottoposto all'esame del Parlamento. In quella sede potremo risolvere questo problema.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In quel progetto è contenuta una disposizione analoga a quella contemplata in questa proposta di di legge.

TURCHI. Non potrebbe essere diversamente e concordo su una tale norma. Dico soltanto: perché approvare oggi questa leggina, dato che tra un paio di mesi avremo le elezioni amministrative? Siamo sempre, e con ragione, in uno stato d'animo di sospetto: perché accadono queste cose?

Ripeto, dunque, che sono d'accordo con lo spirito del disegno di legge, ma non sono altrettanto d'accordo sul momento nel quale il disegno di legge dovrebbe essere varato.

LUCIFREDI. Le osservazioni dell'onorevole Turchi non persuadono perché l'opinione che ho manifestato tante volte in Assemblea e qui, è che il legislatore, se un problema sorge, ha l'obbligo di intervenire per risolverlo. Il legislatore può talvolta legiferare in astratto, ipotizzando le situazioni future, ma può anche intervenire quando si dimostri una lacuna nell'ordinamento giuridico. Ora, dire che il legislatore non debba far questo, mi pare rinnegare l'essenza legislativa.

Che nella proposta di legge in esame non vi sia nulla di misterioso lo rivela il nome stesso del primo presentatore, l'onorevole Gaetano Martino, che è di Messina.

È il caso di Messina che determina questa proposta di legge, e non credo che per questo solo si possa dire che non bisogna legiferare perché è sorto questo caso. D'altra parte, vorrei osservare che la proposta di legge è stata suggerita, anche, dal fatto che il Consiglio di Stato voleva sapere se, allo stato della legislazione, ci fosse la possibilità di adottare un provvedimento come questo. Nell'ultimo numero della *Legislazione italiana* il Consiglio di Stato esprime appunto il parere che questo provvedimento, allo stato della nostra legislazione, non è possibile; e il Consiglio di Stato, lamentando questa grave lacuna nella nostra legislazione, invoca l'intervento del legislatore.

Quindi, l'occasione c'è, e mi pare che verremmo meno al nostro dovere se, di fronte a questo caso conclamato di antidemocraticità, non intervenissimo. Quando in una città come Messina succede un certo scandalo e ci sono due membri della Giunta che vengono accusati a torto o a ragione, e tutta la Giunta si dimette, ma questi due si ostinano a rimanere pur avendo contro l'intero consiglio comunale, credo che al nostro senso democratico debba ripugnare che una tale situazione abbia a perdurare; e quindi bisogna intervenire.

A parte questo, non adempiremmo al nostro dovere di legislatori se, di fronte al Consiglio di Stato che denuncia questa lacuna e vuole che il legislatore intervenga, rinunciassimo a intervenire.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Numeroso, sono perfettamente d'accordo sul primo dei suoi emendamenti. Credo che la formula migliore possa essere

raggiunta sostituendo alla espressione « possono essere revocati » (non « decadono », come egli dice, perché la tradizione parla sempre di revoca), la seguente: « sono revocati dall'ufficio ». Credo che, con questa espressione che corrisponde al pensiero originario dei presentatori della proposta di legge, anche l'esigenza espressa dall'onorevole Numeroso possa essere sodisfatta.

Mi trovo invece perplesso in merito al secondo emendamento. Che le dimissioni della Giunta debbano automaticamnte portare alle dimissioni del sindaco non mi sembra conforme al nostro sistema, il quale prevede separatamente l'elezione del sindaco e l'elezione della Giunta.

Vorrei sottolineare, poi, che, conservando il testo attuale, non si consolida per niente in modo permanente il atto che il sindaco debba restare senz'altro in carica qualunque sia l'atteggiamento del Consiglio comunale. Oggi, invece, sulla base del testo unico del 1915 e con l'articolo 1 di questa proposta di legge, quando la maggioranza del Consiglio comunale ritiene che il sindaco non può più rimanere in carica, può promuovere la revoca del sindaco. Ma che per il sindaco che gode della fiducia del Consiglio comunale, si debba provocare una votazione sulla sua persona, non mi sembra logico.

QUINTIERI. Sul fondamento razionale, giuridico e morale della norma non vi é contrasto, e difatti tutti abbiamo già votato una norma analoga che riguarda i consigli e le giunte regionali. È naturale, in regime di democrazia, che quando sia intervenuto un voto contrario, coloro che hanno avuto il voto contrario debbano decadere dal mandato.

Per quanto riguarda, poi, una osservazione dell'onorevole Turchi, ha perfettamente ragione il collega Lucifredi: le norme giuridiche sono fatte per regolare rapporti pratici, non teorici. Non so se la modifica dell'articolo 130 della legge comunale e provinciale, votata mesi fa, sia stata escogitata proprio per il caso di Roma, ma, se così fosse, non vi sarebbe nulla da ridire. Se una situazione insostenibile si è verificata a Roma, bene si è fatto a regolare quel rapporto con una norma concreta. Se il caso si fosse verificato a Milano o a Torino, sarebbe stato lo stesso.

Per quanto riguarda i due emendamenti del collega Numeroso, penso che abbia perfettamente ragione l'onorevole Lucifredi. La decadenza è cosa diversa dalla revoca. La decadenza è un fatto dirò quasi automatico, mentre, nella revoca, è la volontà di alcuni consiglieri che dà inizio all'azione. Quindi, nel nostro caso, bisogna parlare soltanto di revoca. E sta bene anche dire « possono », perché il « possono » si riferisce alla situazione iniziale.

Mi pare che non sia invece da approvare l'altro emendamento, che farebbe una confusione fra sindaco e Giunta. Si tratta di due organismi diversi, che hanno diversa funzione, e per cui diverso è anche il modo di elezione. Inoltre, i due organi hanno poteri diversi.

Piuttosto, non mi spiego perché la proposta voglia modificare l'articolo 149 della legge comunale e provinciale quando, invece di parlare di « consiglieri assegnati al comune », parla di « consiglieri in carica ». La differenza è notevole: infatti l'articolo 280 del testo unico del 1915 stabilisce che il Consiglio comunale è sciolto e deve essere rieletto, quando abbia perduto due terzi dei consiglieri. (Si parla di metà, nel nuovo disegno di legge, per la modifica della legge comunale e provinciale, ma passerà ancora del tempo prima che esso sia approvato). Lo stesso articolo 280 stabilisce che si fa luogo ad elezioni suppletive, entro tre mesi, quando il Consiglio abbia perduto un terzo dei suoi membri. E allora può succedere che vi sia un notevole spostamento di maggioranza in seguito alle dimissioni di un terzo dei consiglieri. Facciamo il caso di un consiglio di 30 consiglieri, in cui 10 si siano dimessi. Poiché si può non fare elezioni suppletive entro il periodo dei tre mesi, in questi tre mesi restano in carica soltanto 20 consiglieri ed allora, applicando questa norma di legge, potranno 7 consiglieri chiedere la revoca degli assessori e la maggioranza che voterà sulla proposta, sarà del tutto fittizia. Vorrei perciò che si ritornasse alla norma dell'articolo 149 e si parlasse di « consiglieri assegnati » anziché di « consiglieri in carica ».

RUSSO CARLO, *Relatore*. Faccio presente che, se l'occasione per la proposta di legge è stata data dal caso di Messina, questa legge non potrà trovare applicazione nel caso specifico di Messina perché, con l'ordinamento regionale, essa varrà solo se reccepita dal Consiglio regionale. Quindi, non si può dire nemmeno che legiferiamo per un caso concreto. Noi prendiamo lo spunto da un caso concreto per legiferare in generale.

Non credo, poi, che sia possibile pensare che per questo fatto decadano 10 o 12 Giunte, perché forse non c'è nessun caso in cui un assessore privo della fiducia del consiglio continui a rimanere in carica.

Per quanto riguarda la dizione « consiglieri in carica » e « consiglieri assegnati », è vero che l'articolo 149 del testo unico si riferisce

ai « consiglieri assegnati »; ma la ragione per la quale si è introdotto il principio dei « consiglieri in carica » è in analogia a quanto è stato disposto per i consiglieri regionali e provinciali. Ricordo che in Commissione si è discusso se si dovesse parlare di « consiglieri in carica » o di « consiglieri assegnati » ed è prevalso il principio dei « consiglieri in carica » e a questo ci siamo uniformati.

D'altra parte, il pericolo che una maggioranza fittizia possa far cadere il consiglio, non mi sembra che sussista, perché quando si presenta questa ipotesi delle dimissioni, anche la minoranza consiliare si ritira. Se la Giunta nominata dalla maggioranza dei consiglieri non gode più la loro fiducia, mi sembra ovvio che debba rassegnare le dimissioni.

Per quanto si riferisce al secondo emendamento dell'onorevole Numeroso, dichiaro che non mi sentirei di accettarlo tenendo presente l'attuale nostro ordinamento. L'istituto del sindaco è distinto da quello della Giunta: distinto per le modalità di elezione, senza contare che il sindaco ha due funzioni: una funzione propria derivante dalla sua carica, e un'atra come appartenente alla Giunta.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa proposta di legge è stata lungamente esaminata dal competente ufficio e il Governo, come concetto basilare, esprime parere favorevole al suo accoglimento, anche perché dà la possibilità ai consiglieri comunali, attraverso questa mozione, di assicurare un migliore andamento alle amministrazioni comunali.

La questione che potrebbe nascere riguarda gli emendamenti proposti.

Sono d'accordo con l'onorevole Russo Carlo di mantenere la disposizione per la quale un terzo dei consiglieri in carica può revocare, in seguito a mozione sottoscritta, il sindaco, la Giunta comunale, od uno o più assessori.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, è evidente che quando sono dimissionari il sindaco e la maggioranza della Giunta, per coerenza, si considerano dimissionari anche gli altri assessori.

NUMEROSO. Vorrei anche proporre un emendamento soppressivo, e precisamente l'abolizione delle parole: « per appello nominale », perché bisogna tenere presente che sopratutto nei piccoli comuni, i consiglieri comunali possono trovarsi a disagio nel dichiarare apertamente il loro pensiero. Le modalità di votazione è opportuno lasciarle alla discrezione del consiglio comunale ed ai regolamenti locali.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Io preferirei che restasse la dizione: « per appello nominale » in modo che ciascun consigliere possa assumere la sua responsabilità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Effettivamente, se vogliamo che questa mozione di fiducia sia veramente la espressione della volontà di tutti i consiglieri, mi pare che abbia ragione l'onorevole Numeroso.

SAILIS. Io voto l'articolo del disegno di legge nella speranza che la revoca di uno o più assessori non vada a scindere l'unità collegiale della Giunta e non faccia presumere che i componenti della Giunta siano elementi staccati. Sono assessore effettivo di una grande città e la mia preoccupazione non è infondata. Il fatto che possa essere revocato un solo assessore può dar luogo a questa conseguenza: che questo assessore può pensare che venga criticato soltanto il suo modo di amministrare, come se costituisse una parte staccata dal resto della Giunta. Inoltre, qualora, vi fosse della sfiducia nei confronti di uno o più assessori, vi è un modo semplicissimo di risolvere la situazione, cioè, che tutti gli assessori si dimettano.

LOMBARDI RUGGERO. Io voterò per il mantenimento dell'appello nominale sia perché lo ritengo educativo del costume democratico sia perché lo scrutinio segreto potrebbe dar modo, specialmente nei piccoli comuni, di votare secondo l'interesse personale piuttosto che secondo l'interesse dell'amministrazione.

LUCIFREDI. Sebbene sia tra i presentatori della proposta di legge, mi sono convinto della bontà delle argomentazioni del collega Numeroso e quindi voterò a favore del suo emendamento soppressivo. Io temo effettivamente che, nel caso di un sindaco particolarmente energico, possa verificarsi uno stato di coazione morale per effetto del quale l'appello nominale potrebbe determinare una votazione non completamente libera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo alla votazione dell'articolo 1 per divisione. L'articolo è del seguente tenore:

« Il sindaco, la Giunta comunale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio comunale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri

in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

« Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

« Quando sono dimissionari il sindaco e la maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri assessori ».

Pongo in votazione la prima parte del primo comma fino alle parole « assessori »:

« Il sindaco, la Giunta comunale, uno o più assessori ».

(*È approvata*).

A questo punto l'onorevole Lucifredi propone di sostituire alle parole: « possono essere » le parole « sono ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte del primo comma fino alla parola « consiglieri »:

« revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri ».

(*È approvata*).

Per le successive parole « in carica » l'onorevole Quintieri ha proposto un emendamento tendente a sostituirle con le parole « assegnati al Comune ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione le successive parole dello stesso comma:

« ...in carica da discutersi dal Consiglio comunale non prima di cinque giorni ed approvata... »

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione le parole « per appello nominale ».

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione l'ultima parte del comma:

« ...a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica ».

(*È approvata*).

Passiamo al secondo comma:

« Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io proporrei un emendamento tendente a sostituire le parole « nel giorno corrispondente della settimana successiva « con le parole « nei dieci giorni successivi ». Con ciò intendo evitare che la seduta debba essere automaticamente riconvocata in un giorno fisso che potrebbe anche essere festivo e non opportuno per la convocazione stessa.

RUSSO CARLO, *Relatore*. La dizione fu da noi adottata analogamente a quanto è stabilito nelle leggi relative ai Consigli regionali e provinciali. D'altra parte non si ritenne di lasciare alla discrezionalità del sindaco e della giunta la convocazione della nuova seduta: occorre tener presente che siamo nella delicata contingenza di un sindaco e di una giunta che non godono più la fiducia di parte del Consiglio comunale.

TURCHI. Sono favorevole alla dizione della proposta di legge che, stabilendo la riconvocazione automatica del Consiglio comunale, dà garanzia maggiore di quanto non possa dare il sindaco o la Giunta se alla discrezionalità di questi è demandata la riconvocazione stessa. La seduta, per esempio, potrebbe essere convocata in un giorno o in un'ora in cui notoriamente certi consiglieri sono occupati e ciò potrebbe giovare per un verso o l'altro agli effetti della decisione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma che è del seguente tenore:

« Quando sono dimissionari il sindaco e la maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri assessori ».

Su questo comma è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dall'onorevole Numeroso:

« Quando è dimissionaria la maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri membri ».

NUMEROSO. Il mio emendamento tende ad evitare la distinzione, in questo campo, del sindaco dagli assessori. Mi pare, infatti, evidente che, verificandosi il caso delle dimissioni di sei assessori su dieci, il resto della Giunta non sia in grado di funzionare, anche se in esso è il sindaco.

TURCHI. Non sono d'accordo con l'onorevole Numeroso, sia perché ritengo che la posizione del sindaco sia assolutamente da distinguersi da quella degli assessori, sia perché le dimissioni possono dipendere da motivi diversi e non sempre dalla esistenza di una mozione di sfiducia.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Io non ho che da sottolineare i rilievi or ora esposti dall'onorevole Turchi. Appunto perché, come ha detto il collega, le dimissioni della maggioranza degli assessori possono dipendere da altre ragioni, non è opportuno arrivare a far dimettere tutta la Giunta attraverso una mozione di sfiducia.

Perciò insisto per l'approvazione del testo della proposta di legge.

NUMEROSO. Non insisto sul mio emendamento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione, ma propongo che la norma sia prevista in un apposito articolo.

RUSSO CARLO, *Relatore*. Potremmo formulare l'ultimo comma in un nuovo articolo 1 bis del seguente tenore: « Le dimissioni del sindaco e della maggioranza della Giunta determinano le dimissioni degli altri assessori ».

TURCHI. Preferirei la seguente dizione: « In caso di dimissioni del sindaco e della maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri assessori ».

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Numeroso ha rinunciato al suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 1-*bis*, proposto dal relatore onorevole Russo Carlo, che costituisce l'ultimo comma dell'articolo 1, opportunamente modificato: « In caso di dimissioni del sindaco e della maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri assessori ».

(*È approvato*).

L'articolo 2 originario della proposta è così formulato: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ». Si propone la soppressione di questo articolo. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Il testo definitivo della proposta di legge risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Il sindaco, la Giunta comunale, uno o più assessori sono revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio comunale non prima di cinque giorni ed approvata a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

ART. 2.

In caso di dimissioni del sindaco e della maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri assessori.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. (1824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

L'onorevole Carignani, relatore, ha facoltà di riferire.

CARIGNANI, *Relatore*. Questo disegno di legge rappresenta un aggiornamento di altri disegni di legge che risalgono al 1935 ed arrivano fino ai giorni nostri, essendo stato ammesso dallo Stato – su richiesta dell'Associazione nazionale dei mutilati – il principio che ogni mutilato debba concorrere in qualche modo al mantenimento della sua organizzazione. Pertanto lo Stato vuole ora rendere obbligatorio, con legge, il contributo di ogni singolo associato. Questa legge, adeguandosi alla svalutazione della moneta, aumenta la misura del contributo da lire 30 a lire 50 mensili, da corrispondersi mediante trattenuta sulla pensione dei mutilati. Una legge del

genere è stata richiesta proprio dall'ultimo congresso dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, svoltosi a Palermo, nel quale si invocò dal Governo l'emanazione di disposizioni di legge in tal senso. Il Governo ha accolto la richiesta e ha presentato questo disegno di legge che si compone di un solo articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Concordo col disegno di legge in quanto il provvedimento è stato richiesto dal congresso dell'Associazione, ma non posso non rilevare che la disposizione di cui trattasi rappresenta una eccezione all'ordinamento attuale dello Stato italiano. Infatti, mentre il diritto di associazione è libero e tutti possono aderire o meno, il che comporta il pagamento o non di un contributo, soltanto in questo caso tutti i mutilati, siano essi d'accordo o meno con l'Associazione, debbono pagare tale contributo.

CARIGNANI, *Relatore*. Ricordo che il contributo nel 1935 era di appena due lire al mese, misura che gradatamente è andata adeguandosi alla svalutazione della moneta.

Per quanto riguarda l'osservazione di fondo fatta dal collega Turchi, desidero osservare che l'Associazione nazionale ha un carattere che ormai è inserito in tutta la legislazione italiana. È la vecchia, grande organizzazione che, pur non essendo un ente morale in senso assoluto, è un ente pubblico riconosciuto capace di svolgere un'attività patrimoniale.

Dal 1919 ad oggi è stata unanimemente riconosciuta l'esistenza di questo organismo al quale è iscritto il 99 per cento dei mutilati. È vero che esiste qualche eccezione, ma le eccezioni esistono in tutto il mondo ed in ogni cosa.

Lo Stato ha riconosciuto nel 1935 l'importanza di questa Associazione che, prescindendo da ogni eccezione, porta aiuto ed assistenza a tutti i mutilati siano o non siano essi iscritti all'organizzazione. Basta, infatti, dimostrare di essere mutilati perché si possa ricevere l'assistenza da parte dell'Associazione. Pertanto, mi sembra che non sia il caso di sollevare una questione come quella affacciata dall'onorevole Turchi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il disegno di legge si compone di un articolo unico, che è così formulato:

« Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, e dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, è aumentato da lire 30 a lire 50 mensili a decorrere dalla rata di scadenza della pensione del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi emendamenti, e constando di un articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta della proposta di legge:

MARTINO GAETANO ed altri: « Revoca del sindaco, della Giunta o di assessori comunali ». (1842):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 35
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

« Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici » (*Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1345-B):

Presenti e votanti: 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 34
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra ». (1824):

Presenti e votanti 36
Maggiornza 19
Voti favorevoli 27
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Amicone, Angelucci Nicola, Audisio, Bima, Camposarcuno, Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, Delle Fave, Delli Castelli Filomena, De Michele, Di Donato, Gatto, Lombardi Ruggero, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Natali Ada, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Roselli, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

È in congedo:

Casalinuovo.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI